

## Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Blumeg» (omega-3-trigliceridi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

## Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

## Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 febbraio 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01098

## CORTE DEI CONTI

DECRETO 23 febbraio 2023.

**Integrazione delle regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**

### IL PRESIDENTE

Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di «Giustizia digitale»;

Visti l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu-

stizia», e l'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernenti la materia dei diritti di copia e certificazioni di conformità;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;

Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;


Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti»;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»;

Visto il decreto presidenziale del 31 dicembre 2021, n. 341 relativo alla proroga, fino al 31 marzo 2022, delle «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»;

Visto il decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126, recante «Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che all'art. 26 ha modificato l'art. 212 del CGC, prevedendo l'eliminazione della apposizione della formula esecutiva sul titolo giurisdizionale, e che, introducendo nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il Titolo V-ter, recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale», ha disciplinato con norma di legge primaria i poteri di attestazione di conformità, anche con riferimento al titolo esecutivo digitale, e la correzione dell'errore materiale;



Considerato che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 1, comma 380, ha sostituito l'art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prevedendo che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»;

Ritenuto che la suddetta disciplina incida sulle regole tecniche relative alla attestazione di conformità, al titolo esecutivo digitale e alla correzione dell'errore materiale e che, pertanto, sia necessario provvedere a riformulare gli articoli 8, 12 e 13 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 recanti la relativa disciplina;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 8 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Attestazioni di conformità*). — 1. Si applicano i poteri e le modalità di attestazione di conformità previsti dalle norme sulla giustizia digitale delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ove occorra, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 196-undecies, comma 3, secondo periodo delle medesime disposizioni.

2. Nel caso in cui più atti o documenti debbano essere notificati o comunicati unitamente tra loro, il requisito è soddisfatto mediante allegazione al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

3. Nel caso in cui vi sia necessità di congiungere tra loro più documenti informatici, gli stessi possono essere inseriti in uno stesso *file* compresso firmato digitalmente.».

Art. 2.

1. L'art. 12 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Titolo esecutivo digitale*). — 1. Ai fini della formazione in copia attestata conforme all'originale di cui all'art. 212 CGC, si applicano i poteri nonché le modalità di attestazione di cui all'art. 8.

2. Il rilascio d'ufficio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate da parte della Segreteria della sezione giurisdizionale, ai sensi dell'art. 212, comma 2 CGC, anche agli effetti delle attività di competenza del pubblico ministero di cui all'art. 213 del medesimo codice, avviene mediante inserimento della copia stessa nel fascicolo digitale di cui all'art. 4 del presente decreto. A tal fine, il documento informatico formato ai sensi del Capo II del CAD è sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria della sezione o funzionario delegato. La firma digitale del dirigente o funzionario delegato tiene luogo, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CAD, dei timbri o sigilli di legge.».

Art. 3.

1. L'art. 13 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Correzione di errore materiale*). — 1. L'annotazione di cui all'art. 113 CGC è effettuata mediante la formazione di un documento informatico contenente la copia dell'atto oggetto di correzione e del provvedimento di correzione.

2. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria o dal funzionario delegato, è inserito nel fascicolo processuale digitale ed è inviato al sistema di conservazione a norma.

3. Nel caso in cui l'atto oggetto di correzione o il provvedimento di correzione siano in formato analogico, il documento informatico di cui al presente articolo è ottenuto mediante estrazione di copia informatica conforme all'originale analogico dei provvedimenti stessi.».

Art. 4.

1. Il presente decreto ha efficacia dal 28 febbraio 2023 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

Il Presidente: CARLINO

23A01265

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198** (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022), **coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2023 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

